

STATUTO

DEL

CONSORZIO SOCIO-ASSISTENZIALE DEL CUNEESE

Approvato dall'Assemblea dei Sindaci in data 27.09.2013, con deliberazione n. 23.
Modificato dall'Assemblea dei Sindaci in data 28.11.2014, con deliberazione n. 21.

STATUTO DEL CONSORZIO SOCIO-ASSISTENZIALE DEL CUNEESE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Costituzione del Consorzio

1. E' costituito il Consorzio denominato "CONSORZIO SOCIO-ASSISTENZIALE DEL CUNEESE" tra i Comuni di Cuneo, Aisone, Argentera, Beinette, Borgo San Dalmazzo, Boves, Castelletto Stura, Centallo, Chiusa di Pesio, Demonte, Entracque, Gaiola, Limone Piemonte, Margarita, Moiola, Montanera, Morozzo, Peveragno, Pietraporzio, Rittana, Roaschia, Robilante, Roccasparvera, Roccavione, Sambuco, Tarantasca, Valdieri, Valloriate, Vernante, Vignolo, Vinadio.
2. Qualora Comuni partecipanti al Consorzio costituiscano una forma associativa, se lo statuto di quest'ultima lo consente, potranno affidarle la loro rappresentanza in Assemblea.
3. Detto consorzio costituito ai sensi della L.R. 8 gennaio 2004, n.1 si prefigge lo scopo di perseguire una organica politica di sicurezza sociale e di rendere ai cittadini servizi atti a garantire la migliore qualità di vita.
4. L'adesione al Consorzio da parte di Comuni tenuti all'obbligo di esercizio associato di servizi, ai sensi dell'art. 9, comma 1 bis del decreto legge 95/2012, convertito con modificazioni nella legge 135/2012, costituisce adempimento per i servizi ad esso affidati.

Art. 2 Natura giuridica del Consorzio

Il Consorzio è Ente strumentale degli enti locali dotato di personalità giuridica.

Art. 3 Sede del Consorzio

Il Consorzio ha sede legale e fisica in Cuneo presso i locali appositamente destinati dal Comune di Cuneo.

Art. 4 Scopo del Consorzio

1. Il Consorzio, nell'ambito degli Enti associati, titolari delle funzioni concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale, si propone di favorire il benessere della persona, la prevenzione del disagio e il miglioramento della qualità della vita delle comunità locali.

2. Il Consorzio, inoltre, promuove la solidarietà sociale mediante la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto, reciprocità e solidarietà organizzata; promuove la partecipazione dei cittadini e delle associazioni sociali; programma e organizza il sistema integrato degli interventi e servizi sociali, così come previsto dalla Legge n. 328/2000 e dalla Legge n. 1/2004, secondo i principi di solidarietà, sussidiarietà, cooperazione, efficacia ed efficienza, omogeneità ed equità territoriale, copertura finanziaria e patrimoniale.
3. Ferme restando le competenze del Servizio Sanitario Nazionale, in materia di prevenzione, cura e riabilitazione e le disposizioni sull'integrazione socio-sanitaria di cui al D.L. 30.12.1992, n. 502 e ogni altra futura normativa che si svilupperà in materia, il Consorzio attua quegli interventi individuati nella Legge quadro 328/2000 e nella conseguente normativa regionale.
4. Il Consorzio, oltre alle funzioni previste dalla Legge 328/2000, svolge i compiti trasferiti dal D.P.R. 616/1977 e le attività assistenziali già di competenza della Provincia, secondo le modalità stabilite dalla Regione.

Art. 5 Servizi aggiuntivi

1. Il Consorzio, in accordo con più Enti consorziati costituenti un ambito territoriale omogeneo, può gestire ulteriori servizi in ambito sociale, scolastico-educativo, culturale e ricreativo.
2. L'assunzione di nuovi servizi è subordinata alle seguenti condizioni:
 - a) l'iniziativa rappresenti una comprovata razionalizzazione del servizio;
 - b) l'iniziativa sia ricompresa in uno specifico progetto che determini le finalità, i costi ed una durata predefinita;
 - c) i Comuni interessati corrispondano al Consorzio ogni onere relativo, diretto o indiretto.
3. L'assunzione dei servizi di cui al comma precedente compete all'Assemblea consortile, che delibera a maggioranza qualificata di due terzi del totale delle quote assegnate all'Assemblea qualora il servizio venga esteso all'intero territorio del Consorzio e a maggioranza assoluta del totale delle quote assegnate all'Assemblea qualora il servizio venga esteso soltanto ad alcuni degli Enti consorziati.

Art. 6 Durata del Consorzio, recesso, ammissione di nuovi Enti

La durata del Consorzio, il recesso e l'ammissione di nuovi Enti sono disciplinati dalla Convenzione e dal presente Statuto.

Art. 7 Adozione e modifica dello Statuto

1. Lo Statuto, unitamente alla convenzione, e le successive modifiche fondamentali sono approvati dai consigli degli enti consorziati a maggioranza assoluta dei componenti, su proposta della maggioranza del totale delle quote assegnate all'Assemblea.

2. Sono da intendersi come modifiche fondamentali: la durata e gli scopi del Consorzio, la composizione, la nomina, il funzionamento e le competenze degli organi consortili, i rapporti finanziari tra Enti consorziati e Consorzio.
3. Ogni altra modifica dello statuto è deliberata dall'Assemblea a maggioranza assoluta del totale delle quote assegnate all'Assemblea.

TITOLO II ORGANI DEL CONSORZIO

Art. 8 Gli organi

Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea
- b) il Consiglio di amministrazione
- c) il Presidente
- d) il Direttore
- e) il Revisore.

Capo I - L'ASSEMBLEA

Art. 9 Composizione

1. L'Assemblea è composta dai rappresentanti degli Enti consorziati nelle persone del loro legale rappresentante o di un suo delegato, appartenente al rispettivo organo esecutivo.
2. La delega è conferita per iscritto ed ha durata continuativa non predefinita, fino ad eventuale revoca.
3. Ogni Ente consorziato ha potere decisionale in Assemblea in rapporto alla quota che gli è attribuita, secondo un criterio che somma il numero dei componenti dell'organo di indirizzo di ciascun Ente e la sua percentuale di partecipazione al totale della contribuzione degli Enti consorziati, con arrotondamento ed ulteriore parametro correttivo.
4. I dati numerici che determinano la quota di ciascun Ente consorziato ed i relativi criteri per la loro determinazione sono indicati nella tabella allegata al presente Statuto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
5. L'aggiornamento del dato numerico della partecipazione nella contribuzione al Consorzio, che influisce sulla quota di ciascun Ente consorziato è annualmente deliberato dall'Assemblea, restando valide, fino all'espletamento di tale operazione, le quote risultanti dall'ultimo aggiornamento.

6. La modifica dei criteri di determinazione della quota costituisce una modifica fondamentale dello Statuto.
7. Qualora più Comuni si riuniscano in una forma associativa, il cui statuto lo consenta, possono farsi rappresentare da quest'ultima, che assommerà il totale delle quote dei Comuni rappresentati.

Art. 10 Competenze

1. L'Assemblea ha autonomia organizzativa, è la diretta espressione degli enti consorziati, è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo nel cui seno sono rappresentati gli interessi relativi alle funzioni e ai servizi di competenza del Consorzio.
2. In particolare compete all'Assemblea:
 - a) eleggere il Presidente dell'Assemblea;
 - b) eleggere il Vice Presidente dell'Assemblea;
 - c) eleggere il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Vice-Presidente del Consiglio di amministrazione
 - d) pronunciare la decadenza e la revoca dei componenti del consiglio di amministrazione;
 - e) nominare il Revisore dei conti;
 - f) nominare il Direttore;
 - g) nominare il Segretario;
 - h) nominare i rappresentanti del Consorzio presso enti, aziende ed istituzioni;
 - i) proporre le modifiche statutarie fondamentali;
 - j) approvare le modifiche statutarie non fondamentali;
 - k) aggiornare i dati numerici che determinano la quota di ciascun Ente consorziato.
 - l) approvare il bilancio annuale e pluriennale e le relative variazioni, il rendiconto ed i programmi;
 - m) approvare i regolamenti, ad esclusione del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi e delle disposizioni di organizzazione interna alle strutture consortili;
 - n) determinare i criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - o) approvare gli atti di disposizione relativi al patrimonio consortile e la contrazione di mutui e prestiti obbligazionari;
 - p) approvare le convenzioni con altri Enti e la costituzione di forme associative..
3. Le deliberazioni indicate nel presente articolo sono atti fondamentali pubblicati all'albo informatico del Consorzio e vengono trasmesse in copia agli enti consorziati per posta elettronica o, alternativamente, ne viene comunicata la loro pubblicazione.

Art. 11 Funzionamento

1. L'Assemblea è rappresentata, convocata e presieduta dal Presidente, che formula l'ordine del giorno; in caso di sua assenza o impedimento lo surroga il Vicepresidente ed in mancanza anche di quest'ultimo il componente più anziano di età.

2. L'avviso di convocazione con l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, della data e dell'ora della seduta è comunicato ai componenti dell'Assemblea almeno 5 giorni prima della data di convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata anche all'indirizzo del rispettivo Ente o telefax, ed è pubblicato all'albo pretorio informatico del Consorzio.
3. L'avviso di convocazione può indicare anche il giorno, l'ora ed il luogo della eventuale seconda convocazione.
4. Gli atti relativi all'ordine del giorno debbono essere messi a disposizione dei componenti dell'Assemblea mediante deposito presso la Segreteria del Consorzio almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione. Nei casi di convocazione d'urgenza tale termine è ridotto a 24 ore.
5. L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e negli altri casi previsti dallo Statuto.
6. L'Assemblea si riunisce altresì in sessione straordinaria su iniziativa del Presidente ovvero su richiesta di almeno un terzo dei componenti o su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
7. L'Assemblea si riunisce in via d'urgenza su convocazione del Presidente, notificata almeno 24 ore prima dell'ora fissata per la seduta.
8. L'Assemblea è validamente operante in 1^a convocazione quando si verifichi la presenza di Enti che assommino almeno il sessanta per cento delle quote rappresentate in Assemblea, tra i quali necessariamente il rappresentante del Comune di Cuneo. La seduta viene dichiarata deserta, qualora, dopo trenta minuti dall'ora fissata, non sia stato raggiunto il numero legale; del fatto sarà steso verbale.
9. L'Assemblea è validamente operante in seconda convocazione quando si verifichi contemporaneamente la presenza di Enti che assommino almeno il cinquanta per cento delle quote rappresentate in Assemblea, tra i quali necessariamente il rappresentante del Comune di Cuneo.
10. La riunione di seconda convocazione deve tenersi in giorno diverso da quello stabilito per la prima convocazione, non richiede alcun atto di convocazione, qualora giorno ed ora siano già stati indicati nell'avviso di prima convocazione, non possono essere deliberati argomenti diversi da quelli che avrebbe dovuto trattarsi nel corso della seduta di prima convocazione.
11. L'obbligatorietà della presenza del rappresentante del Comune di Cuneo, ai fini della validità operativa dell'Assemblea, viene meno a decorrere dalle sedute successive all'approvazione del rendiconto dal quale risulti che il Comune di Cuneo ha contribuito per una cifra inferiore al cinquanta per cento del totale dei trasferimenti assicurati al Consorzio da parte di tutti gli enti aderenti, e non si ripristina fino all'approvazione di rendiconto che certifichi il raggiungimento di detta cifra percentuale.
12. I componenti che si astengono dal voto, e le relative quote di rappresentanza, si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti. Vanno, invece, calcolati nel numero dei votanti le schede bianche ed i voti

invalidi. Non sono computati nel numero richiesto per la validità della seduta i componenti, e le relative quote di rappresentanza, che si allontanino dall'aula prima della votazione.

13. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta delle quote di rappresentanza dei presenti, ad eccezione dei casi in cui siano richieste maggioranze qualificate dalla Legge o dallo Statuto. Le votazioni si tengono a scrutinio palese, salvo diversa disposizione di legge.
14. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche, salvo quando vengono trattate questioni riguardanti persone, che richiedano la tutela del diritto alla riservatezza.
15. Alle sedute dell'Assemblea partecipa il Segretario, il quale cura la redazione dei relativi verbali, sottoscrivendoli unitamente al Presidente.
16. Il Presidente ed il Vicepresidente sono eletti dall'Assemblea Consortile nel proprio seno, a scrutinio palese e a maggioranza del totale delle quote assegnate all'Assemblea, per un periodo di cinque anni, a condizione che non vi sia interruzione nella loro carica di legale rappresentante dell'Ente di appartenenza; non è consentita la rielezione per il periodo immediatamente successivo.

Capo II - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 12 Composizione e durata in carica

1. Il Consiglio di Amministrazione è eletto per un triennio dall'Assemblea nella sua prima adunanza e si compone di cinque consiglieri, così suddivisi per ambiti territoriali:
 - n. 2 consiglieri in rappresentanza del Comune di Cuneo;
 - n. 1 consigliere in rappresentanza dei Comuni di Beinette, Castelletto Stura, Centallo, Margarita, Montanera, Morozzo, Tarantasca;
 - n. 2 consiglieri in rappresentanza dei Comuni di Borgo San Dalmazzo, Boves, Argentera, Pietraporzio, Sambuco, Vinadio, Aisone, Demonte, Moiola, Gaiola, Valloriate, Rittana, Roccasparvera, Vignolo.
2. I componenti del Consiglio devono possedere i requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale, non incorrere in casi di inconferibilità o incompatibilità con cariche in pubbliche amministrazioni, nonché competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende e/o istituzioni sia pubbliche che private.
3. L'elenco dei candidati da sottoporsi al voto è formato in base alle proposte formulate dai componenti dell'Assemblea ed è corredato dal curriculum di ciascun candidato.

4. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono eletti con votazioni distinte, a voto palese e a maggioranza assoluta delle quote assegnate all'Assemblea. A parità di voti si procede al ballottaggio e si elegge chi consegue il maggior numero di quote.
5. E' fatta salva la scelta unanime di votare l'intera lista già concordata.
6. I componenti del Consiglio durano in carica fino all'insediamento dei loro successori. I consiglieri che sostituiscono i componenti cessati anticipatamente dalla carica esercitano le loro funzioni fino alla scadenza naturale del Consiglio stesso. I componenti del Consiglio sono rieleggibili per una sola volta.

Art. 13 Partecipazione alle sedute

1. E' dovere dei Consiglieri intervenire alle sedute del Consiglio di Amministrazione o giustificare le assenze.
2. In caso di assenza, la giustificazione avviene mediante comunicazione all'Ufficio di Segreteria del Consorzio, prima dell'inizio del Consiglio di Amministrazione, con ogni possibile modalità.
3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazioni, o chi ne fa le veci, ad inizio della seduta dà comunicazione delle giustificazioni pervenute.
4. Il consigliere di amministrazione decade dalla carica in caso di assenza continuativa per tre sedute.
5. Al verificarsi della circostanza di cui al comma precedente, il Segretario del Consorzio la comunica al Presidente dell'Assemblea.
6. La decadenza è iscritta all'ordine del giorno e pronunciata dall'Assemblea, nella prima seduta utile successiva alla segnalazione del Segretario.

Art. 14 Revoca dei Consiglieri d'Amministrazione

1. Ogni membro dell'Assemblea ha diritto di sottoporre al voto dell'Assemblea la sfiducia nei riguardi del Consiglio d'Amministrazione o di alcuni dei suoi componenti.
2. Il Presidente dell'Assemblea deve iscrivere la mozione di sfiducia all'ordine del giorno entro venti giorni dalla presentazione della richiesta, corredata delle motivazioni che la giustificano.
3. La mozione di sfiducia è approvata con la maggioranza assoluta del totale delle quote assegnate all'Assemblea ed ha efficacia immediata.
4. L'Assemblea vota il nuovo Consiglio d'Amministrazione, o surroga i consiglieri sfiduciati, nella medesima seduta.

Art. 15 Competenze

1. Il Consiglio di Amministrazione, in attuazione degli indirizzi espressi dall'assemblea, compie tutti gli atti di amministrazione che non siano attribuiti dalla legge o dallo statuto ad altri organi.
2. Il Consiglio di Amministrazione tutti gli anni, su proposta del Direttore, definisce la dotazione organica del personale, con previsione triennale.
3. Il Consiglio di Amministrazione esercita attività propositiva nei confronti dell'Assemblea, assume i provvedimenti volti all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea, riferisce annualmente all'Assemblea mediante relazione analitica ed adotta in via d'urgenza deliberazioni di variazione di bilancio da ratificarsi da parte dell'Assemblea, a pena di decadenza, nei 60 giorni successivi e, comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso.
4. Il Consiglio di Amministrazione nomina rappresentanti del Consorzio presso commissioni di carattere consultivo o comitati di natura tecnica.

Art. 16 Funzionamento

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente su propria iniziativa o su richiesta di due componenti o su istanza del Direttore.
2. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti, tra i quali, necessariamente, un rappresentante del Comune di Cuneo, e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.
3. Le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibile con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
4. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche.
5. I Consiglieri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio di Amministrazione.

Capo III - IL PRESIDENTE

Art. 17 Competenze

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Presidente del Consorzio.
2. Il Presidente rappresenta il Consorzio, esercita le funzioni che gli sono attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti, resiste in giudizio con l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione e costituisce il raccordo fra Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione.

3. Sovrintende e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni e sull'andamento degli uffici.
4. Presiede il Consiglio di Amministrazione, ne promuove e coordina l'attività e sottoscrive le deliberazioni.
5. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione assiste alle sedute dell'Assemblea, con diritto di intervento.
6. Il Vice presidente supplisce il Presidente in caso di assenza o impedimento e regge la carica nei periodi di vacanza.

Art. 18 Elezione del Presidente e del Vice Presidente

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i Consiglieri d'Amministrazione a maggioranza assoluta del totale delle quote assegnate all'Assemblea, nella medesima seduta nel corso della quale è stato nominato il Consiglio d'Amministrazione.
2. Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione deve essere eletto tra i rappresentanti del Comune di Cuneo, salvo che un rappresentante del Comune di Cuneo ricopra la carica di Presidente dell'Assemblea.
3. Il Vice Presidente è eletto con la medesima modalità, immediatamente dopo l'elezione del Presidente.
4. Il Presidente è prescelto tra i Consiglieri d'amministrazione.

Capo IV - IL DIRETTORE

Art. 19 Nomina

1. Il Direttore è nominato dall'Assemblea per un periodo di cinque anni ed in conformità ai requisiti di legge; trattandosi di Consorzio monofunzionale la figura del Direttore del Consorzio - organo del Consorzio preposto alla gestione dell'attività del Consorzio stesso - coincide con quella del Direttore socio-assistenziale di cui all'art. 49 della L.R. 62/95.
2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico sono disciplinati dalle disposizioni di legge e dai contratti collettivi nazionali del personale con qualifica dirigenziale dipendente dalle Amministrazioni pubbliche del comparto Regioni - Autonomie Locali.

Art. 20 Competenze

1. Il Direttore è l'organo preposto alla gestione dell'attività del Consorzio, cura il raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione secondo principi di efficacia ed efficienza.

2. Il Direttore, in particolare, porta ad esecuzione le deliberazioni degli organi collegiali, formula proposte al Consiglio di Amministrazione, dirige il personale e svolge tutte quelle attività dirigenziali previste nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
3. Il Direttore partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea, con facoltà di intervento e senza diritto di voto.

Capo V - IL REVISORE

Art. 21 Nomina e revoca

1. La revisione economico-finanziaria del Consorzio è affidata ad un revisore prescelto tra i soggetti previsti dalla legge e nominato dall'Assemblea a maggioranza assoluta del totale delle quote assegnate Assemblea.
2. Il Revisore dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività dell'atto ed è rieleggibile una sola volta.
3. Il Revisore è revocabile solo per inadempienza e cessa dall'incarico per scadenza del mandato, dimissioni volontarie, scioglimento del Consorzio, impossibilità derivante da qualsiasi causa a svolgere l'incarico per un periodo di tempo superiore a 6 mesi.

Art. 22 Competenze

1. L'attività ed il funzionamento dell'organo di revisione sono disciplinate dalla legge.
2. Il Revisore, nell'esercizio della funzione di controllo e di vigilanza sulla regolarità contabile, fiscale e finanziaria della gestione dell'ente, ha diritto di accesso agli atti e documenti del Consorzio ed ai relativi uffici e di norma deve partecipare alle sedute dell'Assemblea. L'avviso di convocazione con l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, della data e dell'ora della seduta è notificato al Revisore 5 giorni prima della seduta per le sedute ordinarie, 2 giorni prima per le sedute straordinarie e 1 giorno prima per le sedute urgenti.
3. Il Revisore collabora con l'Assemblea fornendo elementi conoscitivi, dati contabili, stime finanziarie ed economiche, valutazioni preventive e consuntive di efficienza ed efficacia dell'attività del Consorzio nel perseguire gli scopi consortili.

TITOLO III PERSONALE DEL CONSORZIO

Art. 23 Ordinamento degli uffici

1. Il Consiglio d'Amministrazione approva annualmente la dotazione organica del personale del Consorzio, congiuntamente ad un piano triennale delle assunzioni; approva altresì il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale è disciplinato dalla legge e dai contratti collettivi nazionali per il personale degli enti locali.
3. Per il conseguimento dei propri fini istituzionali il Consorzio può avvalersi anche del personale degli uffici degli enti consorziati, o altri enti pubblici, previo consenso delle amministrazioni interessate.
4. In caso di scioglimento del Consorzio il personale collocato viene ricollocato nelle dotazioni organiche degli Enti aderenti secondo i criteri determinati dalla Convenzione.

Art. 24 Il Segretario

1. Le funzioni di Segretario del Consorzio sono affidate ad un Segretario Comunale nominato dall'Assemblea.
2. L'Assemblea può attribuire le funzioni di Segretario anche ad un dipendente a tempo indeterminato del Consorzio, in possesso dei titoli previsti per l'ammissione alla carriera dei segretari comunali e provinciali.
3. Il Segretario partecipa alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione e ne redige i verbali, roga i contratti e svolge le funzioni di referente legale degli organi consortili
4. Il Segretario svolge ogni altra funzione che gli è attribuita dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

TITOLO IV

CONTABILITÀ' E GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Art. 25 Principi generali

1. Il Consorzio esplica la sua attività con autonomia gestionale, finanziaria e patrimoniale, sulla base dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione.
2. Nel rispetto dei principi dell'ordinamento finanziario e contabile, al fine di consentire il controllo economico sulla gestione e sull'efficacia dell'azione del Consorzio, i documenti contabili sono redatti in modo da consentire una lettura per programmi, servizi-interventi ed obiettivi.
3. Nel regolamento di contabilità sono previste, in applicazione di quanto disposto dal successivo art. 30, metodologie di analisi e valutazione, nonché rilevazioni che consentano il controllo sull'equilibrio economico della gestione del bilancio, la valutazione di costi dei servizi e dell'uso ottimale del patrimonio e delle risorse.

Art. 26 Bilancio di previsione annuale

1. Il bilancio di previsione annuale è lo strumento dell'azione politico-amministrativa del Consorzio. Nel bilancio sono rappresentate le operazioni finanziarie che si presume vengano effettuate nel corso dell'anno.
2. Il bilancio di previsione annuale è informato ai principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. La situazione economica, come definita dall'art. 162, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non può presentare un disavanzo.
3. Il bilancio di previsione annuale, predisposto dal Direttore del Consorzio, è proposto dal Consiglio di Amministrazione all'Assemblea per l'approvazione entro il termine previsto dall'art. 151 del Decreto Legislativo 267/2000.
4. Le variazioni al bilancio di previsione sono adottate non oltre il 30 novembre. Possono essere adottate dal Consiglio di Amministrazione, in via d'urgenza, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'Assemblea entro i sessanta giorni seguenti e, comunque, entro il 31 dicembre. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dal Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea è tenuta ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque entro il 31 dicembre, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti sorti sulla base della deliberazione non ratificata.
5. La variazione di assestamento generale, approvata dall'Assemblea entro il 30 novembre, consiste nella verifica generale di tutte le voci di bilancio al fine di assicurare mantenimento del pareggio di bilancio.

Art. 27 Informazione

Il Consorzio assicura ai cittadini ed agli organismi di partecipazione di cui all'art. 8 del D.Lgs. 267/2000, la conoscenza del bilancio annuale, nei suoi contenuti caratteristici e significativi, nonché degli allegati.

Art. 28 Piano esecutivo di gestione

Sulla base del bilancio di previsione annuale il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore, approva il piano esecutivo di gestione nel quale sono individuati gli obiettivi di gestione e viene affidata la realizzazione degli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili di servizio.

Art. 29 Bilancio pluriennale

1. Il Consorzio allega al bilancio annuale di previsione un bilancio pluriennale di competenza, di durata pari a quello della Regione e comunque non inferiore a tre anni.
2. Il bilancio pluriennale comprende il quadro dei mezzi finanziari che si prevede di destinare alla copertura delle spese per ciascuno degli anni considerati.

Art. 30 Relazione previsionale e programmatica

1. La relazione previsionale e programmatica, riferita ad un periodo pari a quello del bilancio pluriennale ed allegata al bilancio annuale, determina gli indirizzi dell'attività del Consorzio.
2. La relazione previsionale e programmatica è redatta per programmi, con riferimento a quanto indicato nei bilanci annuale e pluriennale, specificandone le finalità e le risorse umane e strumentali ad essi destinati; comprende una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento e fornendo la motivata dimostrazione delle variazioni intervenute rispetto all'esercizio precedente, in termini finanziari ed in termini di efficacia, efficienza ed economicità.

Art. 31 Controllo di gestione

1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse, l'imparzialità, il buon andamento e la trasparenza dell'azione amministrativa, il Consorzio applica il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento di contabilità.
2. Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi sostenuti e la qualità e quantità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione del Consorzio, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.

Art. 32 Rendiconto

1. I risultati della gestione conclusasi il 31 dicembre dell'anno precedente sono dimostrati attraverso il rendiconto redatto in conformità alla legge.
2. Lo schema di rendiconto, predisposto dal Direttore del Consorzio, viene presentato al Consiglio di Amministrazione.
3. Lo schema di rendiconto, approvato dal Consiglio di Amministrazione, è trasmesso al Revisore che redige la relazione prevista dall'art. 234 del Decreto Legislativo 267/2000.
4. Lo schema di rendiconto con i relativi allegati è messo a disposizione dei componenti dell'Assemblea entro un termine non inferiore a venti giorni prima della seduta prevista per l'esame e l'approvazione dello stesso.
5. Il rendiconto è approvato dall'Assemblea nell'anno successivo all'esercizio finanziario cui si riferisce, ed entro i termini di legge tenuto motivatamente conto della relazione del Revisore.

Art. 33 Provvedimenti di riequilibrio del bilancio

1. Entro il 30 settembre, l'Assemblea provvede ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, dando atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adottando contestualmente i provvedimenti di ripiano.
2. La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

Art. 34 Patrimonio

1. Il patrimonio del Consorzio è costituito da beni mobili ed immobili, eventualmente trasferiti dagli enti consorziati, nonché dai beni acquisiti dal Consorzio stesso.
2. I beni del Consorzio sono dettagliatamente inventariati secondo le norme stabilite nel regolamento di contabilità.
3. Gli Enti consorziati possono mettere a disposizione del Consorzio, per l'esercizio delle attività istituzionali, beni immobili in locazione o in comodato d'uso gratuito con la gestione e l'onere delle manutenzioni sia ordinarie che straordinarie a carico del Comune proprietario.
4. In caso di attivazione di un ufficio tecnico consortile, la gestione e gli oneri di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria degli immobili in comodato d'uso gratuito, potranno essere posti, in tutto o in parte, a carico del Consorzio.

Art. 35 Mezzi finanziari

Il Consorzio provvede al conseguimento degli scopi statutari mediante i trasferimenti annuali degli enti consorziati, come previsto all'art. 7 della Convenzione, i contributi ed i trasferimenti statali, regionali e di altri enti pubblici ed altre entrate.

Art. 36 Trasferimenti e quote di partecipazione degli Enti Consorziati

1. I trasferimenti annuali degli enti consorziati, nei termini della Convenzione, sono determinati in sede di approvazione del bilancio di previsione.
2. I trasferimenti degli enti consorziati sono versati alla tesoreria del consorzio con le modalità previste in convenzione.
3. In caso di ritardo nei versamenti sono applicati gli interessi di mora nella misura stabilita dall'art. 1224 del Codice Civile.
4. Ciascun Comune partecipa al Consorzio secondo quanto stabilito dall'art. 7 della Convenzione.

Art. 37 Servizio di tesoreria

1. Il servizio di tesoreria è affidato ad un istituto di credito abilitato a svolgere tale attività in conformità alla legge.
2. L'oggetto del servizio di tesoreria, le modalità di affidamento, i relativi adempimenti e responsabilità, sono disciplinati dalla legge e dal regolamento di contabilità.

Art. 38 Convenzioni e contratti

1. Il Consorzio esercita le attività socio-assistenziali a rilievo sanitario, stipulando apposita convenzione con le Aziende Sanitarie in conformità alla legislazione di settore.
2. Il Consorzio può stipulare apposita convenzione previa quantificazione dei costi ed attribuzione degli oneri a carico con la Provincia di Cuneo per l'esercizio di funzioni socio assistenziali di competenza provinciale.
3. Il Consorzio può stipulare apposite convenzioni per l'affidamento della gestione delle attività o servizi socio assistenziali in conformità a quanto stabilito dalla legge regionale, utilizzando, in via prioritaria, le risorse del territorio.
4. Mediante apposito regolamento sono disciplinati gli appalti di lavori, le forniture, di beni e servizi, le vendite, gli acquisti, le permutate, le locazioni.
5. Nel regolamento di cui al comma 4 sono determinate la natura, il limite massimo di valore e le modalità di esecuzione delle spese che possono essere sostenute in economia.

TITOLO V RESPONSABILITÀ' E CONTROLLI

Art. 39 Responsabilità

Agli Amministratori, al Direttore, al Revisore ed al personale del Consorzio si applicano le disposizioni in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile vigenti per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

Art. 40 Controllo e vigilanza

Al Consorzio si applicano le disposizioni sul controllo e sulla vigilanza previste dagli articoli 2, comma 2, 140, 141 comma 8, 146 del Decreto Legislativo 267/2000.

Art. 41 Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni

1. Le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione sono pubblicate all'albo pretorio informatico del Consorzio.
2. Ai fini dell'esecutività delle deliberazioni si applicano le disposizioni previste dagli artt. 134, commi 3 e 4, 135 del Decreto Legislativo 267/2000.

TITOLO VI TRASPARENZA – PARTECIPAZIONE – ACCESSO

Art. 42 Partecipazione, informazione e diritto di accesso

1. Al Consorzio si applicano le disposizioni in materia di partecipazione previste dalla legge 241/1990 e dal Decreto Legislativo 267/2000.
2. Il Consorzio promuove la conoscenza e la fruizione dei servizi socio-assistenziali previsti dalla normativa regionale attraverso un'adeguata informazione ai cittadini sull'offerta dei servizi stessi.
3. Il Consorzio si dota, presso la propria sede legale, di un albo pretorio informatico al quale vengono affissi tutti gli atti per i quali leggi, statuto o regolamenti richiedano tale adempimento.
4. Il Consorzio si dota di un sito istituzionale nel quale vengono pubblicati tutti gli atti, le informazioni ed i dati definiti dal Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in materia di pubblicità, trasparenza, e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
5. Il Consorzio cura ogni possibile forma di partecipazione consultiva degli utenti in ordine al funzionamento, gradimento e distribuzione del servizio sul territorio.

TITOLO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 43 Ammissione di nuovi Enti

1. L'Assemblea può ammettere, con deliberazione assunta a maggioranza delle quote assegnate, nuovi Enti a far parte del Consorzio.
2. Di regola l'ammissione deve avvenire entro il mese di marzo affinché abbia effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo; l'Assemblea può, tuttavia, derogare per casi specifici e con provvedimento adeguatamente motivato, ai suddetti limiti temporali.
3. Gli Enti ammessi non trasferiscono al Consorzio debiti e crediti maturati antecedentemente alla data di inserimento nel Consorzio e rimborseranno al Consorzio i danni emergenti in tempi successivi da contratti o rapporti giuridici in genere nei quali il Consorzio sia subentrato.
4. L'Assemblea, contestualmente alla decisione di ammissione di un nuovo Ente, esprime discrezionalmente l'assunzione in carico o meno delle singole strutture socio-assistenziali, anche a valenza socio-sanitaria; l'assunzione in carico avviene a titolo gratuito, previa presentazione di relazione tecnico-finanziaria.

Art. 44 Disposizioni finali

1. La potestà regolamentare viene esercitata, nel rispetto delle leggi, dalla convenzione e dallo statuto, nelle materie di competenza e per la gestione dei servizi che costituiscono il fine del Consorzio.
2. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento del Consorzio e ad esso devono conformarsi tutti gli atti dell'Ente.
3. I regolamenti approvati dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione, sono esecutivi decorsi quindici giorni dalla loro pubblicazione all'Albo Pretorio digitale del Consorzio.
4. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del decreto legislativo 267/2000 e s.m.i.

COMUNI DEL CSAC

COMUNE	CONSIGLIERI COMUNALI	Percentuale Quote capitarie *		Totale quote per Comune	%
Cuneo	32	61,26	310	342	36,46
Borgo San Dalmazzo	16	9,69	50	66	7,04
Boves	12	5,99	30	42	4,48
Centallo	12	2,86	15	27	2,88
Beinette	12	1,39	10	22	2,35
Demonte	10	1,05	10	20	2,13
Morozzo	10	0,88	5	15	1,60
Vignolo	10	1,31	10	20	2,13
Aisone	10	0,14	5	15	1,60
Argentera	10	0,04	5	15	1,60
Castelletto Stura	10	0,57	5	15	1,60
Gaiola	10	0,31	5	15	1,60
Margarita	10	0,61	5	15	1,60
Montanera	10	0,31	5	15	1,60
Moiola	10	0,13	5	15	1,60
Pietraporzio	10	0,04	5	15	1,60
Rittana	10	0,06	5	15	1,60
Roccasparvera	10	0,39	5	15	1,60
Sambuco	10	0,05	5	15	1,60
Tarantasca	10	0,85	5	15	1,60
Valloriate	10	0,06	5	15	1,60
Vinadio	10	0,35	5	15	1,60
Entracque	10	0,50	5	15	1,60
Limonte Piemonte	10	0,90	5	15	1,60
Roaschia	10	0,08	5	15	1,60
Robilante	10	1,45	10	20	2,13
Roccavione	10	1,71	10	20	2,13
Valdieri	10	0,73	5	15	1,60
Vernante	10	0,73	5	15	1,60
Chiusa Pesio	12	2,25	15	27	2,88
Peveragno	12	3,31	20	32	3,41
	348	100,00	590	938	100

da 0,01 a 0,99 = 5
da 1,00 a 1,99 = 10
da 2,00 a 2,99 = 15
ecc.

***Percentuale Quote capitarie:** percentuale di apporto di ciascun comune rispetto al totale della contribuzione degli Enti Consorziati

